

N.B. La presente comunicazione deve essere consegnata in 3 (tre) copie e compilata in modo chiaro e leggibile in macchina da scrivere o in stampatello, altrimenti non sarà possibile procedere alla registrazione e sarà restituita all'interessato.

QUESTURA DI TRENTO - Al Commissariato di P.S.

Comunicazione di cessione di fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978 N. 59 convertito in legge 18.5.1978, n. 191

Il sottoscritto/la sottoscritta:

Cedente

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o nazione	Comune di residenza
Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico	

Comunica che in data _____ ha ceduto in _____

per uso (abitazione, negozio, ufficio, ecc...) _____ al/la Signor/a:

Cessionario

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o nazione	Comune di residenza
Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
Numero documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio

inerente al fabbricato sottoindicato, già adibito a _____ sito in:

Fabbricato

Comune	Provincia	Via/Piazza
Numero civico	C.A.P.	Piano
Scala	Interno	Vani
	Accessori	Ingressi

Data _____

Il/la Dichiarante _____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Comunicazioni e richieste

Il Signor/la Signora _____

ha presentato la comunicazione / ha trasmesso la raccomandata n. _____

ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191.

data _____

L'Incaricato _____

INFORMAZIONI

CESSIONE DI FABBRICATO

ART. 12 LEGGE 18.05.1978, N° 191

Chiunque ceda (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 (un) mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell'immobile (c) la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al concessionario (d).

a) *La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 (un) mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità di locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li ceda ad altri.*

b) *Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile e non del momento dell'accordo o della firma del contratto.*

Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

c) *Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.*

d) *La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.*

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.